DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2009

recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

[notificata con il numero C(2009) 3710]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/381/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/771/CE della Commissione [2] armonizza le condizioni tecniche per l'uso dello spettro per un'ampia gamma di apparecchiature a corto raggio, fra cui applicazioni quali allarmi, apparecchiature locali di comunicazione, dispositivi per l'apertura di porte e impianti medici. Le apparecchiature a corto raggio sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portatili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati al di là delle frontiere. La diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio ne impedisce pertanto la libera circolazione, aumenta i costi di produzione e crea rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radioelettrici.

(2) La decisione 2008/432/CE della Commissione [3] ha modificato le condizioni tecniche armonizzate per le apparecchiature a corto raggio di cui alla decisione 2006/771/CE sostituendo l'allegato.

(3) Vista la rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, tuttavia, potrebbero essere sviluppate nuove applicazioni per le apparecchiature a corto raggio che richiedono periodici aggiornamenti delle condizioni di armonizzazione dello spettro.

(4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 5 luglio 2006 la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato permanente [4] di aggiornare l'allegato della decisione 2006/771/CE per adeguarlo al progresso tecnologico e all'evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio.

(5) Nella sua relazione del novembre 2008 [5], presentata nell'ambito di tale mandato, la CEPT ha suggerito alla Commissione di apportare modifiche ad alcuni aspetti tecnici dell'allegato alla decisione 2006/771/CE.

(6) Occorre pertanto modificare la decisione 2006/771/CE di conseguenza.

(7) Le apparecchiature funzionanti nelle condizioni stabilite nella presente decisione devono inoltre rispettare la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità [6] per utilizzare lo spettro efficacemente al fine di evitare interferenze dannose; la conformità è dimostrata dal rispetto di norme armonizzate o dal superamento di procedure alternative di valutazione della conformità.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/771/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2009.

Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione

---

[1] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
[2] GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 66.
[3] GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 49.
[4] Mandato permanente alla CEPT riguardante l'aggiornamento annuale dell'allegato tecnico della decisione della Commissione relativa all'armonizzazione tecnica dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (5 luglio 2006).
[5] Relazione 26 della CEPT, RSCOM 08-88.
[6] GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Bande di frequenza armonizzate e parametri tecnici per apparecchiature a corto raggio

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda di frequenza	Limite di potenza/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza (1)	Parametri aggiuntivi/prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione (2)	Altre restrizioni d'uso (3)	Termine di attuazione
Apparecchiature a corto raggio non specifiche (4)	6 765-6 795 kHz	42 dBµA/m a 10 metri			1º ottobre 2008
	13,553-13,567 MHz	42 dBµA/m a 10 metri			1º ottobre 2008
	26,957-27,283 MHz	Potenza equivalente irradiata (e.r.p.) di 10 mW, corrispondente a 42 dBµA/m a 10 metri		Le applicazioni video sono escluse	1º giugno 2007
	40,660-40,700 MHz	10 mW e.r.p.		Le applicazioni video sono escluse	1º giugno 2007
	433,050-434,040 (5) MHz	1 mW e.r.p. e densità di potenza di - 13dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz		I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi	1º ottobre 2008
		10 mW e.r.p.	Ciclo di funzionamento (6): 10 %	I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi	1º giugno 2007
	434,040-434,790 (5) MHz	1 mW e.r.p. e densità di potenza di - 13dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz		I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi	1º ottobre 2008
		10 mW e.r.p.	Ciclo di funzionamento (6): 10 %	I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi	1º giugno 2007
			Ciclo di funzionamento (6): 100 % soggetto a una spaziatura tra i canali fino a 25 kHz	I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi	1º ottobre 2008
	863,000-868,000 MHz	25 mW e.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %	I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi	1º ottobre 2008

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda di frequenza	Limite di potenza/limite dell'intensità di campo/ limite della densità di potenza (1)	Parametri aggiuntivi/prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione (2)	Altre restrizioni d'uso (3)	Termine di attuazione
Apparecchiature a corto raggio non specifiche (4) (*segue*)	868,000-868,600 (5) MHz	25 mW e.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dell'1 %	Le applicazioni video sono escluse	1º ottobre 2008
		25 mW e.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %	I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi	1º ottobre 2008
	868,700-869,200 (5) MHz	25 mW e.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %	Le applicazioni video sono escluse	1º ottobre 2008
		25 mW e.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %	I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi	1º ottobre 2008

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda di frequenza	Limite di potenza/limite dell'intensità di campo/ limite della densità di potenza (1)	Parametri aggiuntivi/prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione (2)	Altre restrizioni d'uso (3)	Termine di attuazione
Apparecchiature a corto raggio non specifiche (4) (*segue*)	869,400-869,650 (5) MHz	500 mW e.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) del 10 % La spaziatura tra i canali deve essere pari a 25 kHz, eccetto quando l'intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità	Le applicazioni video sono escluse	1º ottobre 2008
		25 mW e.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %	I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi	1º ottobre 2008
	869,700-870,000 (5) MHz	5 mW e.r.p.	Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche di mitigazione avanzate	Le applicazioni audio e video sono escluse	1º giugno 2007
		25 mW e.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 %	I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi	1º ottobre 2008
	2 400-2 483,5 MHz	10 mW di potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.)			1º giugno 2007
	5 725-5 875 MHz	25 mW e.i.r.p.			1º giugno 2007
	24,150-24,250 GHz	100 mW e.i.r.p.			1º ottobre 2008
	61,0-61,5 GHz	100 mW e.i.r.p.			1º ottobre 2008

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda di frequenza	Limite di potenza/limite dell'intensità di campo/ limite della densità di potenza (1)	Parametri aggiuntivi/prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione (2)	Altre restrizioni d'uso (3)	Termine di attuazione
Sistemi di trasmissione a banda larga	2 400-2 483,5 MHz	100 mW e.i.r.p. e densità di 100 mW/100 kHz e.i.r.p. quando è applicata la modulazione con salto di frequenze, densità di 10 mW/ MHz e.i.r.p. quando sono utilizzati altri tipo di modulazione	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE		1º novembre 2009
	57,0-66,0 (5) GHz	40 dBm e.i.r.p. e densità 13 dBm/ MHz e.i.r.p.		Le applicazioni per esterni sono escluse	1º novembre 2009
		25 dBm e.i.r.p. e densità - 2 dBm/ MHz e.i.r.p.		Gli impianti fissi per esterni sono esclusi	1º novembre 2009
Impianti di allarme	868,600-868,700 MHz	10 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz L'intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità Ciclo di funzionamento (6): 1,0 %		1º ottobre 2008
	869,250-869,300 MHz	10 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz Ciclo di funzionamento (6): 0,1 %		1º giugno 2007
	869,300-869,400 MHz	10 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz Ciclo di funzionamento (6): 1,0 %		1º ottobre 2008
	869,650-869,700 MHz	25 mW e.r.p.	Channel spacing: 25 kHz Ciclo di funzionamento (6): 10 %		1º giugno 2007
Sistemi di telesoccorso (7)	869,200-869,250 MHz	10 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz Ciclo di funzionamento (6): 0,1 %		1º giugno 2007
Applicazioni induttive (8)	20,050-59,750 kHz	72 dBµA/m a 10 metri			1º giugno 2007
	59,750-60,250 kHz	42 dBµA/m a 10 metri			1º giugno 2007
	60,250-70,000 kHz	69 dBµA/m a 10 metri			1º giugno 2007
	70-119 kHz	42 dBµA/m a 10 metri			1º giugno 2007
	119-127 kHz	66 dBµA/m a 10 metri			1º giugno 2007

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda di frequenza	Limite di potenza/limite dell'intensità di campo/ limite della densità di potenza ([1])	Parametri aggiuntivi/prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione ([2])	Altre restrizioni d'uso ([3])	Termine di attuazione
Applicazioni induttive ([8]) (*segue*)	127-140 kHz	42 dBµA/m a 10 metri			1º ottobre 2008
	140-148,5 kHz	37,7 dBµA/m a 10 metri			1º ottobre 2008
	148,5-5 000 kHz Nelle bande specifiche di cui sotto si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d'uso:	- 15 dBµA/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz Inoltre, l'intensità di campo totale è di - 5 dBµA/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz.			1º ottobre 2008
	400-600 kHz	- 8 dBµA/m a 10 metri		Queste condizioni di uso si applicano esclusivamente alle applicazioni RFID ([9])	1º ottobre 2008
	3 155-3 400 kHz	13,5 dBµA/m a 10 metri			1º ottobre 2008
	5 000-30 000 kHz Nelle bande specifiche di cui sotto si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d'uso:	- 20 dBµA/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz Inoltre, l'intensità di campo totale è di - 5 dBµA/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz			1º ottobre 2008
	6 765-6 795 kHz	42 dBµA/m a 10 metri			1º giugno 2007
	7 400-8 800 kHz	9 dBµA/m a 10 metres			1º ottobre 2008
	10 200-11 000 kHz	9 dBµA/m a 10 metres			1º ottobre 2008
	13 553-13 567 kHz	42 dBµA/m a 10 metres			1º giugno 2007
		60 dBµA/m a 10 metres		Queste condizioni si applicano esclusivamente alle applicazioni RFID ([9]) ed EAS ([10])	1º ottobre 2008
	26 957-27 283 kHz	42 dBµA/m a 10 metres			1º ottobre 2008

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda di frequenza	Limite di potenza/limite dell'intensità di campo/ limite della densità di potenza (1)	Parametri aggiuntivi/prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione (2)	Altre restrizioni d'uso (3)	Termine di attuazione
Impianti medici attivi (11)	9-315 kHz	30 dBµA/m at 10 m	Ciclo di funzionamento (6): 10 %		1º ottobre 2008
	402-405 MHz	25 µW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 300 kHz Altre tecniche per accedere allo spettro o ridurre le interferenze, incluse le bande larghe superiore a 300 kHz, possono essere utilizzate a condizione che il risultato sia almeno equivalente alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate a norma della direttiva 1999/5/CE per assicurare il funzionamento compatibile con gli altri utenti e in particolare con le radiosonde meteorologiche		1º novembre 2009
Applicazioni audio senza filo (12)	87,5-108,0 MHz	50 nW e.r.p.	Spaziatura tra i canali fino a 200 kHz		1º ottobre 2008
	863-865 MHz	10 mW e.r.p.			1º giugno 2007
Applicazioni di radio determinazione (13)	2 400-2 483,5 MHz	25 mW e.i.r.p.			1º novembre 2009
	17,1-17,3 GHz	26 dBm e.i.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE	Queste condizioni di uso si applicano esclusivamente ai sistemi di terra	1º novembre 2009
Radar per rilevamento del livello dei serbatoi (14)	4,5-7,0 GHz	24 dBm e.i.r.p (15)			1º novembre 2009
	8,5-10,6 GHz	30 dBm e.i.r.p. (15)			1º novembre 2009
	24,05-27,0 GHz	43 dBm e.i.r.p. (15)			1º novembre 2009
	57,0-64,0 GHz	43 dBm e.i.r.p. (15)			1º novembre 2009
	75,0-85,0 GHz	43 dBm e.i.r.p. (15)			1º novembre 2009

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda di frequenza	Limite di potenza/limite dell'intensità di campo/ limite della densità di potenza ([1])	Parametri aggiuntivi/prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione ([2])	Altre restrizioni d'uso ([3])	Termine di attuazione
Comandi di modelli ([16])	26 990-27 000 kHz	100 mW e.r.p.			1º novembre 2009
	27 040-27 050 kHz	100 mW e.r.p.			1º novembre 2009
	27 090-27 100 kHz	100 mW e.r.p.			1º novembre 2009
	27 140-27 150 kHz	100 mW e.r.p.			1º novembre 2009
	27 190-27 200 kHz	100 mW e.r.p.			1º novembre 2009
Identificazione a radiofrequenza (RFID)	2 446-2 454 MHz	100 mW e.i.r.p.			1º novembre 2009

([1]) Gli Stati membri devono permettere l'uso dello spettro radio fino ai limiti di potenza, intensità di campo o densità di potenza di cui alla presente tabella. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, essi possono imporre condizioni meno restrittive, vale a dire permettere l'uso dello spettro a potenza, intensità di campo o densità di potenza più elevate.

([2]) Gli Stati membri possono imporre esclusivamente questi "parametri aggiuntivi/prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione" e non possono aggiungere altri parametri o altre prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, per condizioni meno restrittive si intende che gli Stati membri possono omettere completamente i parametri/le prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione in una data cella oppure permettere valori più elevati.

([3]) Gli Stati membri possono imporre esclusivamente queste "altre restrizioni d'uso" e non possono aggiungere ulteriori restrizioni d'uso. Dato che a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE possono essere introdotte condizioni meno restrittive, gli Stati membri possono omettere in parte o in tutto queste restrizioni.

([4]) Questa categoria comprende tutti i tipi di applicazioni che soddisfano le condizioni tecniche (ad esempio gli strumenti di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, i dati in generale ed altre applicazioni analoghe).

([5]) Per questa banda di frequenza gli Stati membri devono rendere possibili tutti i gruppi alternativi di condizioni d'uso.

([6]) Per "ciclo di funzionamento" si intende la proporzione di tempo in un periodo di un'ora durante la quale un'apparecchiatura trasmette. In base alle condizioni meno restrittive contemplate all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, gli Stati membri possono consentire un valore di "ciclo di funzionamento" più elevato.

([7]) Le apparecchiature di telesoccorso sono utilizzate per assistere, in situazioni di emergenza, le persone anziane o i disabili.

([8]) Questa categoria comprende, ad esempio, apparecchiature per l'immobilizzazione dei veicoli e l'identificazione degli animali, i sistemi di allarme, la rilevazione di cavi, la gestione dei rifiuti, l'identificazione delle persone, i collegamenti vocali senza filo, il controllo dell'accesso, i sensori di prossimità, i sistemi antifurto ivi compresi i sistemi antifurto ad induzione RF, il trasferimento di dati verso dispositivi palmari, l'identificazione automatica di articoli, i sistemi di controllo senza filo e la riscossione automatica dei pedaggi stradali.

([9]) Questa categoria riguarda le applicazioni induttive utilizzate per l'identificazione delle frequenze radio (RFID).

([10]) Questa categoria riguarda le applicazioni induttive utilizzate per i sistemi elettronici antitaccheggio (Electronic article surveillance — EAS).

([11]) Questa categoria riguarda la parte radio dei dispositivi medici impiantabili attivi, secondo la definizione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

([12]) Applicazioni per sistemi audio senza filo, tra cui: altoparlanti senza filo; cuffie senza filo; cuffie senza filo per dispositivi portatili, quali lettori CD, cassette o radio; cuffie senza filo da utilizzare a bordo di un veicolo, ad esempio per la radio o il telefono cellulare, ecc.; auricolari per il controllo, da utilizzare durante concerti o altri spettacoli.

([13]) Questa categoria comprende le applicazioni utilizzate per determinare la posizione, la velocità e/o altre caratteristiche di un oggetto o per ottenere informazioni su questi parametri.

([14]) I radar per il rilevamento del livello dei serbatoi (TLPR) sono un'applicazione specifica di radiodeterminazione utilizzata per misurare il livello dei serbatoi. I radar sono installati in serbatoi di metallo o di cemento armato o in strutture simili costituite di materiali con caratteristiche di attenuazione paragonabili. I serbatoi sono progettati per contenere sostanze.

([15]) Il limite di potenza si applica all'interno di un serbatoio chiuso e corrisponde a una densità spettrale di -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. all'esterno di un serbatoio di prova da 500 litri.

([16]) Questa categoria comprende le applicazioni utilizzate per controllare il movimento di modelli (essenzialmente riproduzioni di veicoli in miniatura) in aria, su terra, sull'acqua o sott'acqua.»